



TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA

Ufficio del Dirigente
&&&&&&&&&&&&

Prot. 1499

Decreto n. 3/2013

IL DIRIGENTE

Al fine di evitare contestazioni in ordine all'applicazione del pagamento del contributo unificato nei casi di intervento nei procedimenti di cognizione;

Premesso

- che l'art. 28 della Legge 183/2011 -(Legge di stabilità 2012) entrata in vigore l'01/01/2012, nel sostituire il co. 3 dell'art. 14 del Dpr 115/02 (Testo Unico spese di giustizia) ha innovato circa l'obbligo delle "altre parti rispetto a chi introduce la causa" del pagamento di un ulteriore e diverso contributo unificato, "determinato in base al valore della domanda proposta", nel caso di modifica della domanda o di proposizione di domanda riconvenzionale o di chiamata in causa o di intervento autonomo, e che tali disposizioni hanno creato difficoltà applicative di varia natura;

- che già anteriormente a tale norma, già in sede di applicazione della L. 488/99, il problema aveva dato origine a diverse interpretazioni delle norme, tanto che il decreto legge 11 marzo 2002 aveva poi soppresso la locuzione contenuta nell'art. 9 comma 3 della suddetta legge, e che lo stesso Ministero aveva ritenuto, in materia di intervento nelle procedure esecutive mobiliari ed immobiliari, che l'interveniente dovesse pagare il contributo unificato solo nel caso che fosse lui a fare istanza di vendita, quando non avesse provveduto a farla il creditore procedente.

Ritenuto invece

- che la modifica operata dalla Legge 183/2011 impone al Funzionario di esigere il pagamento di un nuovo contributo unificato e non più l'integrazione conseguente "all'aumento del valore della causa" per come previsto nella previgente formulazione dell'art. 14 del Dpr 115/2002;

- che tale impostazione fornisce una più efficace interpretazione dell'art. 10 del c.p.c. per il quale il valore di una causa si determina in base al valore complessivo delle richieste di ciascuna delle parti;

- che, per quanto riguarda le difficoltà interpretative relative all'intervento volontario in giudizio, ex art. 105 c.p.c., il codice di rito non contempla specificatamente l'istituto del cosiddetto "intervento autonomo";

- che il Ministero si è pronunciato con circolare n. 65934 in data 14/05/2012, chiarendo la ragione per cui questo contributo deve essere devoluto, e cioè che, nell'ottica di acquisire risorse urgenti per l'Erario, "il versamento di tale importo prescinde dal mutamento di valore e si incardina esclusivamente sull'esistenza di un ampliamento della domanda rispetto a quella originaria o, piuttosto, sulla necessità di estendere il numero dei contraddittori",

- che esso, come precisato nell'art. 28 della L. 183/2011, deve essere commisurato al valore della domanda, e, pertanto, essere preceduto o accompagnato dalla dichiarazione del proponente; che solo successivamente al mancato pagamento, o alla mancata dichiarazione di valore, ed al decorso dei relativi termini, sono previste sanzioni, e che esse devono essere irrogate successivamente alla fase del mancato recupero del credito erariale;

- che eventuali ipotesi di esenzione dal pagamento del contributo unificato, stante la sua natura di entrata fiscale, devono essere specificatamente previste dalla legge (vedi Circ. Ministero della Giustizia 20 Aprile n. 056105/U e Cassazione sez. Trib. Sent. 4611/02 e 5270/09);

- che tale modus operandi, pur avendo destato alcune, ulteriori, perplessità, è stato condiviso da numerosi tribunali, fra cui quello di Torino;

-che, infine, la sostanziale decisione sulla natura giuridica dell'intervento, come di qualsiasi altro atto del procedimento, e cioè la valutazione se trattasi di intervento autonomo, autonomo adesivo o adesivo solamente, attiene alla funzione giurisdizionale, e non a quella amministrativa;

dispone

che i Funzionari delle Cancellerie Civili, in presenza di intervento, e di eventuali contestazioni da parte degli avvocati, adottino il seguente comportamento:

1)Richiedere il contributo unificato in base al valore della domanda, quando sia dalla stessa desumibile.

Qualora questo non fosse specificato, ed in assenza della formale dichiarazione:

2)inoltrare all'avvocato del proponente la missiva allegata, contenente la richiesta della dichiarazione di valore e la richiesta di pagamento bonario, entro il termine di trenta giorni, dell'importo del relativo contributo, calcolato in base allo scaglione di valore, a mezzo ricevuta F23, pure allegata.

3)nel caso di mancato versamento nel termine assegnato, decorsi dieci giorni dopo lo stesso, senza deposito della ricevuta o delle marche, ovvero senza altro riscontro, trasmettere il procedimento, o copia dell'intervento e della sopraindicata missiva, all'Ufficio Recupero Crediti che darà corso al recupero coattivo da parte di Equitalia e procederà all'applicazione delle relative sanzioni.

Si comunichi alle Cancellerie civili al fine di assicurare l'uniforme applicazione della normativa e per conoscenza al Presidente del Tribunale.

Paola, - 6 SET. 2013

IL DIRIGENTE
Dr. Luigi Federico

